

Delibera n. 82 del 03.08.2011

Visto per la conferma dei pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, co.1° del d.lgs. 267/00

Il Responsabile del Settore
Politiche Attive del Lavoro, Formazione
Professionale e P.I.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge

V.ICE
IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE


Il sottoscritto Vice-Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che copia conforme della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo pretorio della Provincia per quindici giorni consecutivi dal 03 AGO. 2011 al 18 AGO. 2011 ex art. 124, comma 1, del dlgs.18/08/2000, n. 267;
- che è trasmessa in elenco con foglio n. in data ai sigg. capigruppo consiliari ex art. 125, del dlgs.18/08/2000, n. 267.

Andria, 03 AGO. 2011

Il Vice-Segretario Generale



dott.ssa Annalisa CAMPOSEO

La presente deliberazione è dichiarata esecutiva:

- Per conferimento di immediata eseguibilità. Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267
- Dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. Art. 134, comma 3, del D Lgs. 18/08/2000, n. 267

Andria, 14 AGO. 2011

Il Vice-Segretario Generale


dott.ssa Annalisa CAMPOSEO

PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA - TRANI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

N. 82 DEL 03.08.2011

OGGETTO: Atto di indirizzo per la proroga delle graduatorie di Istituto dell'ITA Andria.

L'anno duemilaundici addi 03 del mese di AGOSTO

nella Sede istituzionale della Provincia, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale. Per la trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti o assenti:

- | | | | |
|----|-----------|------------|-------------------|
| 1. | VENTOLA | FRANCESCO | - Presidente |
| 2. | GIORGINO | NICOLA | - Vice Presidente |
| 3. | DI MARZIO | GIUSEPPE | - Assessore |
| 4. | CEFOLA | GENNARO | - " |
| 5. | CAMERO | POMPEO | - " |
| 6. | CAMPANA | DOMENICO | - " |
| 7. | SPINA | ANTONIA | - " |
| 8. | LOMBARDI | CARMELINDA | - " |
| 9. | DAMIANI | DARIO | - " |

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
	X
X	

Assume la Presidenza il PRESIDENTE VENTOLA

Partecipa alla seduta il Vice-Segretario Generale, dott.ssa Anna Lisa CAMPOSEO

Previa istruttoria del Settore Politiche del Lavoro Formazione Professionale e Pubblica Istruzione della Provincia di Barletta – Andria – Trani, conclusasi con il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa, espresso dal Dirigente del medesimo settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

L'Assessore alla Pubblica Istruzione, Formazione Professionale e Pubblica Istruzione Dott. Pompeo Camero riferisce:

Premesso che:

- Il principio costituzionale della libertà di educazione trova realizzazione attraverso le scuole statali, le scuole riconosciute paritarie ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n. 62, le scuole non paritarie di cui al Regolamento, n. 263 del 29/11/2007 e le scuole straniere operanti sul territorio nazionale di cui al DPR 18/04/1994, n. 389
- Il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola.
- Sono requisiti per il riconoscimento della parità scolastica:
 - Progettazione educativa in armonia con i principi della Costituzione;
 - Piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;
 - Attestazione della titolarità della gestione e pubblicità dei bilanci;
 - Disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
 - Istituzione e funzionamento degli organi collegiali;
 - Iscrizione alla scuola per tutti gli studenti, purché in possesso di titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe e con età non inferiore a quella prevista dagli ordinamenti scolastici;
 - Applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con disabilità o in condizioni di svantaggio;
 - Organica costituzione di corsi completi, fatta eccezione per la scuola dell'infanzia: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;
 - Personale docente fornito del titolo di abilitazione;
 - Contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore
- La Provincia Barletta-Andria-Trani è titolare della scuola parificata Istituto Tecnico Agrario Umberto I con sede in Andria.
- Tale Istituto è operativamente collocato nell'ambito del VI Settore-Politiche del lavoro, Formazione Professionale e Pubblica Istruzione-Ita; il rappresentante legale è il Presidente della Provincia; l'organizzazione è disciplinata con il regolamento d'istituto approvato giusta deliberazione della Giunta Provinciale;
- Attualmente l'Istituto vede iscritti per l'anno scolastico 2011/2012 n°225 alunni, gestiti da n°3 addetti di segreteria, n°2 unità di personale ATA e n°28 docenti, di cui n°15 di ruolo.
- Occorre prevedere la copertura dei posti di docente non di ruolo per supplenze annuali, attingendo dalle graduatorie di istituto.
- In base al citato regolamento di istituto, la graduatorie di istituto sono formate con l'applicazione della normativa statale in materia.

Visto il Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo-Decreto ministeriale 13 giugno 2007 registrato alla Corte dei Conti il 13 agosto 2007, registro n.6, foglio 107, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.194 del 22 agosto 2007;

BARLETTA - AN.

Visto l'art.2 del citato decreto, rubricato "Graduatorie di circolo e di istituto" che prevede: "Il dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 7, costituisce, sulla base delle domande prodotte ai sensi del comma 6, apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella scuola, secondo i criteri di cui al comma 3.....L'aspirante a supplenza può, per tutte le graduatorie in cui ha titolo a essere incluso, presentare domanda per una sola provincia fino a un massimo complessivo di 20 istituzioni scolastiche....."

Visto il Decreto Ministeriale n. 62 del 13 luglio 2011 relativo alle disposizioni in merito alla costituzione delle graduatorie relative al personale docente ed educativo per il triennio 2011/2014

Preso atto che il MIUR con il citato D.M. n. 62 del 13 luglio 2011, ha disposto in merito alla modalità e termini per la presentazione delle domande per l'iscrizione nelle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente delle istituzioni scolastiche statali per il triennio scolastico 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014.

Visto l'art. 1 del citato D.M. 62/2011, rubricato "Graduatorie di circolo e d'istituto" che prevede: "Per gli anni scolastici 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014 in relazione agli insegnamenti effettivamente impartiti, in ciascuna istituzione scolastica sono costituite specifiche graduatorie di circolo e d'istituto per ogni posto d'insegnamento, classe di concorso o posto di personale educativo, ai sensi degli artt. 5 e 6 del Regolamento, approvato con D.M. 13 giugno 2007, d'ora in poi denominato Regolamento.....Le nuove graduatorie di circolo e d'istituto, che sostituiscono integralmente quelle vigenti nell'anno scolastico 2010/11 conservano validità per il triennio di cui al comma 1."

Considerato che:

- In base a tale disposizione, che ogni questo Ente dovrebbe recepire e fare propria, l'Istituto Tecnico Agrario dovrebbe provvedere alla pubblicazione di avviso pubblico per la presentazione delle istanze di inserimento/aggiornamento delle graduatorie di istituto, per il triennio 2011-2014;

In particolare, in dettaglio al citato D.M. , si rileva che è ammessa la presentazione di istanze nelle graduatorie di istituto di docenti che hanno scelto di essere inseriti nelle graduatorie di istituzioni scolastiche, per gli aa.ss. 2011-2014, della provincia ove ha sede l'Istituto;

Ad oggi tuttavia, non vi è una graduatoria provinciale della Provincia Barletta-Andria-Trani, in quanto non risulta istituito l'Ufficio Scolastico Provinciale;

L'Ufficio Scolastico Provinciale ha sostituito nelle funzioni e competenze il provveditorato agli studi. Il provveditore agli studi era preposto ad un ufficio periferico del Ministero della pubblica istruzione denominato provveditorato agli studi, dal quale dipendevano gli insegnanti di scuola secondaria, elementare e materna, gli ispettori, i presidi e i direttori didattici. Istituiti dalla legge 13 novembre 1859, n. 3725 (nota come legge Casati) con competenza provinciale, i provveditorati agli studi vennero ridotti a 19 con competenza regionale dalla riforma Gentile, per ritornare nuovamente alla competenza provinciale nel 1936. Con l'art. 6 del d.P.R. 6 novembre 2000, n. 347 i provveditorati agli studi sono stati soppressi e le loro competenze, notevolmente ridimensionate a seguito dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, trasferite agli uffici scolastici regionali, che si articolano a livello provinciale in centri servizi amministrativi (CSA), dal 2006 denominati uffici scolastici provinciali (USP);

In Italia l'ufficio scolastico regionale (USR) è un ufficio periferico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca presente in 18 capoluoghi di regione (non c'è in Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, dove vige una disciplina separata). Istituito con d.P.R. 6 novembre 2000, n. 347, la sua disciplina è attualmente contenuta nel d.P.R. 21 dicembre 2007, n. 260, e segnatamente nell'art. 7. L'ufficio scolastico regionale, al quale è preposto un dirigente generale, dipende funzionalmente dai capi dei dipartimenti del Ministero, in relazione alle specifiche materie da trattare. Si articola sia per funzioni che per territorio in uffici ai quali sono preposti dirigenti di seconda fascia. L'articolazione territoriale è a livello provinciale, in centri di erogazione di servizi amministrativi, di monitoraggio e di supporto alle scuole, denominati fino al 2006 centri servizi amministrativi (CSA) ed ora uffici scolastici provinciali (USP) o anche ambiti territoriali. Dipendono funzionalmente dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, a livello periferico, anche i dirigenti investiti dell'esercizio della funzione ispettiva tecnica, componenti il corpo ispettivo del Ministero. Le funzioni dell'ufficio scolastico regionale sono elencate all'art. 7, comma 3, del d.P.R. 260/2007. Esso ha ereditato le competenze, comunque ridimensionate a seguito dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, in precedenza attribuite al provveditorato agli studi, soppresso dall'art. 6 del d.P.R. 347/2000. In particolare:

- vigila sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati;
- cura l'attuazione delle politiche nazionali per gli studenti;
- provvede alla gestione amministrativa e contabile delle attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell'amministrazione scolastica in ambito regionale;
- integra la sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione e cura i rapporti con questi enti, per quanto di competenza statale, per l'offerta formativa integrata, l'educazione degli adulti, nonché l'istruzione e formazione tecnica superiore e i rapporti scuola-lavoro;
- vigila sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere in Italia;
- assegna alle istituzioni scolastiche le risorse finanziarie ed umane;
- verifica e vigila al fine di rilevare l'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche e di valutare il grado di realizzazione del piano per l'offerta formativa;
- esercita le attribuzioni in materia di contenzioso del personale della scuola e del personale amministrativo in servizio presso gli uffici scolastici periferici, assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi.

L'Ufficio Scolastico Provinciale provvede tra l'altro all'istituzione, aggiornamento e gestione delle graduatorie del personale docente e della scuola.

Ad oggi, non essendo ancora costituito l'Ufficio Scolastico Provinciale della Provincia Barletta-Andria-Trani, non è stata istituita la graduatoria provinciale dei docenti.

Pertanto non vi è il presupposto di base per l'applicabilità del D.M. 62/2011, cioè la candidabilità per la graduatoria di istituto di docenti che hanno scelto di essere inseriti nelle graduatorie, per gli aa.ss. 2011-2014, della provincia ove ha sede l'Istituto stesso.

Richiamata la legge 10.03.2000 n°62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000, che prevede testualmente " Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curricolari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:.... personale docente fornito del titolo di abilitazione.....".

Ravvisate le necessità di dettare il proprio indirizzo in ordine alla non costituzione di nuova graduatoria di istituto ai sensi del D.M. 62/2011 per l'Istituto Tecnico Agrario di Andria, scuola parificata di gestione provinciale;

Ravvisate le necessità di conseguentemente prorogare la previgente graduatoria di istituto, nelle more della istituzione dell'Ufficio Scolastico Provinciale della Provincia Barletta-Andria-Trani e della relativa graduatoria provinciale;

Tutto quanto sopra premesso e precisato,

LA GIUNTA PROVINCIALE

Ritenuta la propria competenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 TUEL;

Udita la relazione dell'assessore Pompeo Camero e condivisa la proposta;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Politiche del Lavoro ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00;

DATO ATTO che il parere in ordine alla regolarità contabile e all'impegno di spesa non è richiesto in quanto l'atto non comporta aumento o diminuzione di entrata, prenotazione o impegno di spesa, e non concerne gestione del patrimonio;

Con votazione unanime e palese

DELIBERA

1. Di dettare il proprio indirizzo in ordine alla non costituzione di nuova graduatoria di istituto ai sensi del D.M. 62/2011 per l'Istituto Tecnico Agrario di Andria, scuola parificata di gestione provinciale;

2. Di disporre per la proroga della previgente graduatoria di istituto, nelle more della istituzione dell'Ufficio Scolastico Provinciale della Provincia Barletta-Andria-Trani e della relativa graduatoria provinciale;
3. Di stabilire che qualora per la copertura dei posti vacanti non vi sia disponibilità nelle graduatorie si ricorrerà all'istituto della messa a disposizione, ai sensi e per gli effetti del DDG 16.03.2007 art. 4 comma 4;
4. Di incaricare il Dirigente del Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale e Pubblica Istruzione-ITA per l'adempimento della presente deliberazione e per l'adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari;
5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta onere alcuno.